

**DELIBERAZIONE N. 25****COMUNE di PONDERANO  
PROVINCIA di Biella****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe anno 2015.*

L'anno *duemilaquindici* addì *ventotto* del mese di *luglio* alle ore *diciotto* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
CHIORINO Dr.ssa Elena - Presidente	Sì
ROMANO Gaetano - Consigliere	Sì
TARELLO Carlo - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Vice Sindaco	Sì
LAZZARIN Loris - Consigliere	No
PEROTTI Luca - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Sì
SEGATO Caterina - Consigliere	Sì
MASCHERPA Gianfranco - Consigliere	Sì
PERA Luca - Consigliere	No
LEARDI Riccardo - Consigliere	Sì
ROSSINI Gianluca - Consigliere	No
MO Giorgio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3
OLIVERO Marzio – Assessore	Sì

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. CARENZO Dr. Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIORINO Dr.ssa Elena assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile del Servizio:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la deliberazione di C.C. dell'8 agosto 2014 n. 37, con cui sono state approvate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione di C.C. dell'8 agosto 2014 n. 38, con cui sono state approvate le aliquote relative al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

**VISTA** la deliberazione di C.C. dell'8 agosto 2014 n. 40, con cui sono state approvate le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707–721 L.27 dicembre 2013 n.147, **l'Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**POSTO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTA** l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente, con particolare riferimento all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, non ultimi in quanto a rilevanza quelli disposti dalla L.190/2014 (Legge di stabilità 2015);

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<b>IMU -Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota Base – seconde case e altre tipologie d'immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)	8,10 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze (abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9)	3,50 per mille
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0 per mille
Detrazione per abitazione principale (abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669, L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art 1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduando in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre è stata prevista per il 2015, la possibilità di superare tale limite fino allo 0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.201/2011;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1 comma 682 l. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'ammontare del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015:

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI</b>
Illuminazione Pubblica	121.000,00
Manutenzione strade, sgombero neve e altre spese viabilità	118.782,00
Sicurezza e SUAP	115.055,00
Protezione civile	2.100,00
Biblioteca, attività culturali, manifestazioni	16.700,00
Sportello unico edilizia e altri servizi tecnici	141.825,00
Ufficio relazione pubblico e sportelli polifunzionali	30.000,00
Servizi cimiteriali e manutenzione verde pubblico	72.135,00
Altri servizi indivisibili	95.000,00
<b>TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>713.142,00</b>
<b>GETTITO TASI (presunto)</b>	<b>600.000,00</b>
<b>% copertura costi con gettito TASI</b>	<b>84%</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO** quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base dei seguenti parametri:

<b>TASI - Aliquota</b>	<b>Misura</b>
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come sono definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili cat. D	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota fabbricati rurali uso strumentale	<b>1,00 per mille</b>

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**ATTESO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, **il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento** e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** peraltro che il Comune di Ponderano ritiene opportuno garantire la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana, per proseguire in una gestione virtuosa del servizio, che non renda necessario ricorrere a risorse diverse per garantire il pareggio dei costi sostenuti dall'Ente;

**CONSIDERATO** che i costi riportati nel Piano Finanziario predisposto per il 2015 da parte del Gestore del servizio sono maggiori di quelli relativi al Piano Finanziario per il 2014 ed ammontano a complessivi € 631.798,00, al netto del contributo CONAI stimato in € 17.222,00;

**CONSIDERATO** che la differenza positiva risultante dal Piano Finanziario 2014 non è stata presa in considerazione nel Piano Finanziario 2015, essendo sostanzialmente legata alla TARI applicata alla nuova struttura ospedaliera, peraltro non ancora riscossa e che potrebbe formare oggetto di impugnazione all'atto dell'emissione della relativa cartella di pagamento;

**CONSIDERATO** infatti che, nel predisporre le tariffe della TARI relative al 2015, il Comune ha dovuto tenere conto del fatto che la superficie tassabile dell'ospedale (che nel 2014 era stata definita dall'Ufficio Tributi in circa 60.000 mq, sulla base dei dati trasmessi dall'A.S.L. 12 di Biella una volta terminati i lavori della struttura ospedaliera) è stata denunciata dall'A.S.L. di Biella, nel mese di giugno 2015, in complessivi 20.601,00 mq, a fronte del fatto che i rappresentanti dell'A.S.L. non hanno ritenuto applicabile la TARI a buona parte della struttura ospedaliera, compresi tra gli altri i corridoi e tutte le altre superfici di comunicazione;

**CONSIDERATO** quindi che, pur ritenendo non conforme alla vigente normativa TARI il metodo di individuazione delle superfici utilizzato dall'A.S.L. di Biella nella propria denuncia, il Comune di Ponderano, nel predisporre le tariffe TARI relative al 2015, ha ritenuto prudenzialmente opportuno adeguarsi a tale minore superficie tassabile denunciata, in attesa dello svolgimento della relativa attività di accertamento, per evitare il rischio di una parziale copertura del costo del servizio, nell'ipotesi in cui – avendo il Comune considerato tassabili superfici maggiori rispetto a quelle denunciate dall'A.S.L. di Biella – tali superfici dovessero poi essere ridotte in sede giudiziale o comunque la relativa tassa non dovesse venire integralmente versata dalla stessa A.S.L.;

**CONSIDERATO** che, sotto questo profilo, il Comune di Ponderano ha quindi ritenuto preferibile predisporre le tariffe TARI 2015 tenendo conto della superficie denunciata dall'A.S.L., che – pur se contestata da parte del Comune – costituisce al momento l'unico dato formale agli atti dell'Ufficio Tributi;

**CONSIDERATO** che la riduzione della superficie tassabile dell'ospedale incide ovviamente sul gettito della TARI 2015, costringendo l'Amministrazione a rivedere tutte le tariffe, per far fronte alla minore entrata derivante dalla diminuzione della superficie tassabile rispetto all'anno 2014;

**RITENUTO** opportuno – nell'esercizio della discrezionalità dell'orientamento politico e amministrativo nella determinazione delle tariffe TARI che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825) – evitare che l'aumento della tassazione derivante dalla riduzione delle superfici tassabili dell'ospedale possa determinare un aumento della TARI dovuta dalle utenze domestiche, ma debba essere posto a carico delle utenze non domestiche, tra cui rientra appunto la struttura ospedaliera;

**RITENUTO** tuttavia necessario salvaguardare anche la posizione delle attività produttive situate sul territorio del Comune, cercando di contenere nei limiti del possibile i relativi aumenti rispetto alle tariffe 2014, in considerazione del fatto che le modalità di svolgimento del servizio e le quantità di rifiuti prodotti da tali attività sono in linea con quelli dell'anno precedente, se non addirittura diminuiti a fronte di un aumento della raccolta differenziata delle attività;

**RITENUTO** pertanto necessario porre, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, a carico dell'ospedale le conseguenze degli aumenti tariffari derivanti dalla riduzione della superficie tassabile complessiva;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha modificato il comma 652 della L. 147/2013, prevedendo che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI, **il Comune può in particolare prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al citato D.P.R. 158/1999 (relative agli intervalli di produzione Kg/m<sup>2</sup> per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;**

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili;

**RITENUTO** di avvalersi di tale disposizione normativa per determinare le tariffe applicabili alle diverse categorie delle utenze non domestiche, aumentando nei limiti di legge i coefficienti della categoria 22 relativa all'ospedale e diminuendo invece, sempre nel rispetto dei limiti di legge, i coefficienti relativi alle altre categorie di attività produttive, che sarebbero altrimenti destinate a subire incrementi tariffari non compatibili con l'esigenza – ritenuta di primaria importanza dall'Amministrazione comunale – di salvaguardare le attività produttive presenti nel territorio del Comune;

**CONSIDERATO**, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ai criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a*

*fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);*

**CONSIDERATO** altresì che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si **allega** il Prospetto Economico-Finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	1^ rata	30/11/2015

	2^ rata	31/01/2016
--	---------	------------

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvati nella seduta consiliare del 08/08/2014;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

<b>IMU - Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota Base – seconde case e altre tipologie d'immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)	<b>8,10 per mille</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze (abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9)	<b>3,50 per mille</b>
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>2,0 per mille</b>
Detrazione per abitazione principale (abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9)	<b>€ 200,00</b>

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

<b>TASI - Aliquota</b>	<b>Misura</b>
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come sono definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili cat. D	<b>2,50 per mille</b>
Aliquota fabbricati rurali uso strumentale	<b>1,00 per mille</b>

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- di stabilire, come previsto dall'art. 1, comma 675 L. 147/2013 che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, salvo le specifiche agevolazioni previste solo ai fini IMU;

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):



UTENZE DOMESTICHE - DESCRIZIONE	Tariffa TARI Parte Fissa	Tariffa TARI Parte Variabile
<b>Domestico unico occupante</b>	0,656	34,946
<b>Domestico due occupanti</b>	0,766	81,541
<b>Domestico tre occupanti</b>	0,843	104,839
<b>Domestico quattro occupanti</b>	0,906	128,137
<b>Domestico cinque occupanti</b>	0,968	168,907
<b>Domestico sei + occupanti</b>	1,015	198,029
<b>Domestico Non Residenti (classificati con TRE componenti)</b>	0,843	104,839

	UTENZE NON DOMESTICHE - DESCRIZIONE	Tariffa TARI Parte Fissa	Tariffa TARI Parte Variabile	TOTALE TARIFFA TARI 2015
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,282	0,630	<b>0,912</b>
<b>2</b>	Distributori carburanti, campeggi	0,787	1,780	<b>2,568</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	0,447	1,005	<b>1,451</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	0,247	0,565	<b>0,812</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	1,257	2,841	<b>4,097</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	0,940	2,116	<b>3,056</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	0,787	1,767	<b>2,555</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie e studi professionali	0,588	1,328	<b>1,916</b>
<b>9</b>	Banche e istituti di credito	0,646	1,454	<b>2,100</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni, edicola, tabaccai	0,517	1,150	<b>1,667</b>
<b>11</b>	Edicole - farmacie - tabacchi - plurilicenze	0,881	1,990	<b>2,872</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,635	1,431	<b>2,066</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,541	1,221	<b>1,762</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,376	0,850	<b>1,226</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,458	1,018	<b>1,476</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	2,844	6,410	<b>9,254</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	2,139	4,817	<b>6,956</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,068	4,662	<b>6,731</b>
<b>19</b>	Pluriscenze alimentari miste	0,905	2,036	<b>2,940</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,567	8,032	<b>11,600</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club, sale da ballo	1,222	2,766	<b>3,988</b>
<b>22</b>	Ospedale	2,245	5,044	<b>7,288</b>

- di specificare che tutte le tariffe delle utenze non domestiche sono state determinate nel rispetto della disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, il quale, modificando il comma 652 della L. 147/2013, ha previsto che, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI, il Comune può in particolare prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 4a e 4b dell'allegato 1 al citato D.P.R. 158/1999 (relative agli intervalli di produzione Kg/m<sup>2</sup> per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	1^ rata	30/11/2015
	2^ rata	31/01/2016

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, poiché funzionalmente collegata all'approvazione del Bilancio di Previsione.

## CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 25

*OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe anno 2015.*

### PARERI

- Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
- Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Il sottoscritto ROBERTO CARENZO, Segretario Generale e Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, per quanto di competenza, esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (CARENZO Dr. Roberto)

La sottoscritta VALERIA TAVERNA, Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, per quanto di competenza, esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Dr.ssa Valeria Taverna)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione così espressa:

Voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (LEARDI)

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON votazione così espressa:

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, poiché funzionalmente collegata all'approvazione del Bilancio di Previsione.

PER lo svolgimento della discussione del presente punto all'Ordine del Giorno, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Letto approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CHIORINO Dr.ssa Elena

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to CARENZO Dr. Roberto

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 28-lug-2015

- ( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
(x) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Lì,

*Il Segretario Comunale*

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubb.

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12/08/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/08/2015

*Il Messo Comunale*

---

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Lì, 12/08/2015

*Il Segretario Comunale*